Penale Sent. Sez. 3 Num. 6281 Anno 2019

Presidente: RAMACCI LUCA

Relatore: CORBETTA STEFANO

Data Udienza: 09/01/2019

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis)

nato a

avverso l'ordinanza del 21/09/2018 del Tribunale della libertà di Roma

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore avv. (omissis) del foro di Roma, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.



RITENUTO IN FATTO

- 1. Con l'impugnata ordinanza, in parziale accoglimento proposto dal p.m. avverso la decisione emessa dal giudice del Tribunale di Tivoli, il Tribunale della libertà di Roma disponeva la misura dell'obbligo di presentazione alla p.g. nei confronti di (omissis) in relazione al reato all'art. 527, comma 2, cod. pen., a lui contestato per essersi masturbato nel parco di Villa Clementi di Cave alla presenza di numerosi bambini in modo tale da essere visto. Fatto commesso il 14/07/2018. Il Tribunale rigettava invece la richiesta del p.m. di applicazione della misura del divieto di dimora.
- 2. Avverso l'indicata ordinanza, _(omissis) per il tramite del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione affidato a un unico articolato motivo, con cui deduce vizio di motivazione e violazione di legge sotto un triplice profilo.

Il ricorrente, in primo luogo, contesta la ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, essendo fondata su elementi stimati inverosimili, quali: la circostanza che gli atti osceni siano durati più di un'ora; il fatto che gli operanti abbiano potuto notare l'indagato, seduto su una panchina, con il membro visibile, nonostante avesse i pantaloni indossati; la circostanza che gli atti osceni, posti in essere per un tempo prolungato, fossero sfuggiti ai genitori dei bambini, che pure stazionavano nelle vicinanze. Pertanto, ad avviso dell'indagato, le circostanze poste alla base del provvedimento cautelare sarebbero generiche e, comunque, inidonee a integrare il quadro indiziario richiesto dall'art. 273 cod. proc. pen.

In secondo luogo, si eccepisce l'assenza di puntale indicazione di specifici comportamenti tali da rendere attuale e concreto il pericolo di reiterazione di medesime condotte, considerando anche la distanza a cui trovavano i bambini e che l'indagato non cercava la loro visibilità, e il fatto che non sarebbe stato identificato il soggetto che ebbe a riferire della condotta dell'imputato.

In terzo luogo, il ricorrente si duole della mancata valutazione degli elementi forniti dalla difesa e risultanti degli atti, ribadendo la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza del pericolo di reiterazione, che sarebbe stato desunto senza indicare il criterio di valutazione dei fatti e il percorso inferenziale che ha condotto il Tribunale a ravvisare l'indicata esigenza cautelare.



CONSIDERATO IN DIRITTO

- 1. Il ricorso è infondato e deve perciò essere rigettato.
- 2. Quanto alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria, il provvedimento impugnato non merita censure, essendo immune da vizi logici o giuridici.

Invero, con motivazione adeguata e aderente alle emergenze processuali, il Tribunale ha accertato che, la mattina del 14/07/2018 verso le ore 10.40, un maresciallo di polizia locale fu fermato da due ragazze, le quali riferirono che, mentre stavano facendo yoga nel parco, avevano visto un uomo che da circa un'ora si stava masturbando: uomo che fu immediatamente identificato e notato dall'ufficiale di p.g. mentre era ancora intento a compiere i medesimi atti, sebbene, alla vista del personale in divisa, cercò di rivestirsi chiudendo la cerniera lampo dei pantaloni. Si è inoltre accertato che, a poca distanza, vi erano molti bambini che stavano giocando nel parco.

Il Tribunale si è poi confrontato con le deduzioni difensive, riproposte in questa sede, correttamente osservando che: a) la durata degli atti risulta pressoché ininfluente, essendo comunque stato accertato che l'uomo, in un lasso di tempo apprezzabile, quantomeno intercorrente tra l'uscita dal parco delle due ragazze e l'arrivo di personale della polizia locale, era intento a masturbarsi, in piena mattina, seduto su una panchina del parco cittadino, in un sabato di luglio, incurante della presenza di numerosi bambini che stavano giocando nei paraggi; b) il maresciallo di polizia locale poté contestare personalmente che l'uomo era intento nell'atto masturbarsi, avendo il pene fuori dalla cerniera dei pantaloni; c) la circostanza l'uomo che non fosse completamente nudo nulla toglie alla rilevanza della condotta, così come il fatto di non essere stato visto dai bambini non incide sulla sussistenza del reato, la quale esige che gli atti osceni siano commessi "all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva pericolo che essi vi assistano".

Orbene, tali circostanze sono state puntualmente accertate nel caso in esame: da un lato il parco pubblico, peraltro attrezzato con giochi e altalene, ove è avvenuto il fatto è un "luogo abitualmente frequentato dai minori", locuzione che indica non un sito semplicemente aperto o esposto al pubblico dove si possa trovare un minore, bensì un luogo nel quale, sulla base di una attendibile valutazione statistica, la presenza di più soggetti minori di età ha carattere elettivo e sistematico (Sez. 3, n. 56075 del 21/09/2017 - dep. 15/12/2017, R, Rv. 271811); dall'altro, al momento del fatto vi erano effettivamente dei minori che stavano giocando nel parco, i quali avrebbero potuto notare il compimento degli atti osceni da parte dell'indagato, ciò che integra il pericolo concreto



richiesto quale elemento costitutivo del fatto punito dall'art. 527, comma 2, cod. pen.

3. L'ordinanza impugnata non merita censure nemmeno in relazione alla sussistenza del pericolo di recidivanza, che è stata ravvisata dal Tribunale con motivazione immune da aporie logiche e ancorata a concreti e specifici elementi fattuali.

Invero, il Tribunale ha correttamente dato risalto alle concrete modalità della condotta e alle relative circostanze di tempo e di luogo: gli atti osceni furono realizzati, per un periodo di tempo apprezzabile, in pieno mattino di un sabato di luglio, all'interno di un parco pubblico cittadino frequentato da numerosi bambini, e cessarono solo con l'arrivo del personale di polizia locale. Da questi elementi il Tribunale ha logicamente desunto che l'indagato è un soggetto che non è in grado di contenere i propri impulsi sessuali, ciò che impone un controllo cautelare, pur nella blanda forma dell'obbligo di presentazione alla p.g., per evitare il pericolo di recidivanza.

Si tratta di una motivazione immune da vizi logici che, quindi, supera il vaglio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 09/01/2019.